



Città di Selvazzano Dentro

- Provincia di Padova -

- SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

C.F.: 80010110288 - P. IVA 01886500287

Piazza Guido Puchetti, 1 - Tel.: 049/8733997 - Fax: 049/8733970

e-mail: servizi.sociali@comune.selvazzano-dentro.pd.it

**CAPITOLATO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO
DOMICILIARE PER I MINORI NEL COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO (PADOVA)
PERIODO 017 GENNAIO 2015 – 31 DICEMBRE 2016.**

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.): 58012449FC

Allegato n° 3 alla Determinazione Reg. Gen. n. 826 del 04.11.2014

Premessa

Il Servizio di sostegno socio-educativo domiciliare per i minori, d'ora in poi nominato per comodità S.E.D., è un servizio che prevede interventi socio-educativi a favore dei minori e delle loro famiglie prestati presso il loro domicilio e/o al di fuori di esso.

Il S.E.D. si configura quale ulteriore valida risorsa socio-educativa ad integrazione di quelle presenti nell'ambito del territorio comunale a favore dei minori e delle loro famiglie.

Il S.E.D. è disciplinato da apposito Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 18.12.2002.

Il presente Capitolato è redatto in uniformità a quanto stabilito nel Regolamento testé citato.

Art. 1 - Finalità del servizio

Il Servizio di sostegno socio-educativo domiciliare per i minori persegue le seguenti finalità:

- promuovere la qualità della vita dei minori e delle loro famiglie;
- sostenere la famiglia nello svolgimento del proprio compito educativo;
- offrire un sostegno nelle situazioni di difficoltà transitorie e temporanee del nucleo familiare;
- prevenire le situazioni di rischio, di emarginazione e disagio per i minori e il nucleo familiare;
- intervenire per il superamento di situazioni di emarginazione e disagio riguardanti i minori e il loro nucleo familiare;
- prevenire l'istituzionalizzazione dei minori e l'allontanamento dalla famiglia di origine.

Art. 2 – Destinatari

Sono destinatari del S.E.D. i minori residenti nel Comune di Selvazzano Dentro con difficoltà socio-educative, relazionali, psicologiche e il loro nucleo familiare e i minori presenti nel territorio comunale che si trovino nei casi disciplinati dalla vigente normativa in materia di tutela minori.

Art. 3 – Accesso, sospensione, cessazione del servizio

E' competenza dell'Amministrazione Comunale di Selvazzano Dentro, nelle modalità di cui all'art. 6 del vigente regolamento, decidere in merito al progetto individuale di intervento, all'accesso, alla sospensione ed alla cessazione del servizio.

Art. 4 – Affidamento del S.E.D.

La gestione e la conduzione del S.E.D. sono affidati a soggetto terzo mediante procedura aperta con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 124 e 83 del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.-

La gestione e la conduzione del servizio dovranno avvenire nel rispetto delle modalità, criteri e procedure fissati dal Regolamento comunale e dalla legislazione vigente, mediante:

- l'impiego di educatori per lo svolgimento degli interventi educativi;
- lo svolgimento degli interventi educativi sulla base dei progetti educativi del Comune appaltante, tenuto conto che ciascun progetto educativo dovrà essere attuato con interventi educativi non superiore a tre ore settimanali;
- un coordinamento mensile;
- il coordinamento degli educatori nell'ambito degli indirizzi dati dal responsabile comunale del S.E.D.;
- l'assolvimento delle funzioni di supervisione di gruppo, da parte di uno psicologo con adeguata esperienza, finalizzato alla direzione, controllo e supporto degli educatori;
- la formazione continua degli operatori;
- la verifica e la valutazione congiunta con il Responsabile comunale del S.E.D. degli interventi educativi effettuati.

Art. 5 – Durata dell'affidamento

La gestione e la conduzione del S.E.D. sono affidati dal 07 gennaio 2015 al 31 dicembre 2016 con facoltà dell'Ente di rinnovo per un periodo di eguale durata.

Data l'urgenza della fornitura la stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di procedere alla consegna sotto le riserve di legge con obbligo di iniziare il servizio nelle more di stipulazione del contratto, dopo il perfezionamento dell'aggiudicazione, previa presentazione della polizza assicurativa per danni di esecuzione e RCT verso terzi da costituirsi prima della consegna lavori/ordine di fornitura e comunque a partire dal 07.01.2015: in tal caso la ditta si impegna a rispettare tutte le norme previste dal presente Capitolato anche nel periodo intercorrente tra l'affidamento e la stipula del contratto in via d'urgenza secondo quanto disposto dal comma 9 art. 11 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.

Art. 6 – Prestazioni

Per la gestione e la conduzione del S.E.D. sono richieste le seguenti prestazioni:

- a) interventi educativi domiciliari ed extradomiciliari sui minori fruitori del servizio nel limite di tre ore settimanali per utente;
- b) incontri con altri soggetti istituzionali e non che seguono i minori suddetti (insegnanti, psicologi, animatori, ecc.);
- c) stesura di relazioni e collaborazione con il responsabile comunale S.E.D., alla predisposizione del progetto educativo individuale, compilazione di schede e schemi sulle attività individuali svolte con ciascun minore;
- d) incontri con il responsabile comunale del S.E.D. al fine di riferire i risultati e gli obiettivi raggiunti con l'intervento educativo;
- e) mantenere i rapporti con i referenti comunali istituzionali e affrontare situazioni problematiche, contribuendo ad attribuire significato al processo dal punto di vista delle attività e delle relazioni in atto;
- f) formazione ed aggiornamento degli educatori;
- g) supervisione psicologica degli educatori;
- h) Numero 1 coordinamento mensile;

Art. 7 – Il responsabile comunale del S.E.D.

E' compito del responsabile comunale del S.E.D. di cui all'art. 6 del vigente regolamento:

- organizzare dal punto di vista tecnico-amministrativo la fattibilità del servizio e tenere i rapporti con la cooperativa affidataria della gestione e della conduzione del S.E.D.;
- verificare i requisiti per l'accesso al S.E.D.;
- predisporre il progetto di intervento individuale del S.E.D. individuandone, in particolare, gli obiettivi, le prestazioni, le modalità e i tempi di attuazione nonché le fasce orarie di realizzazione con la collaborazione dell'educatore di riferimento;
- assicurare la comunicazione formale dell'avvio del servizio (posta o fax) all'appaltatore, all'utente e alla sua famiglia;
- comunicare al gestore del servizio ciascun progetto individuale del S.E.D. e relative modalità di attuazione, provvedendo altresì ad informare qualsiasi variazione allo stesso;
- presentare l'educatore S.E.D. all'utente;
- attuare e, se del caso, riformulare i progetti di intervento individuali, effettuare le verifiche periodiche sullo svolgimento dei progetti medesimi, attraverso incontri con il coordinatore referente tecnico-organizzativo dell'affidatario dell'appalto, con riunioni di equipe e con altri servizi; e attraverso visite domiciliari e colloqui con l'utente e la sua famiglia;
- valutare l'eventuale riduzione, la sospensione o la cessazione del servizio qualora si modificassero o venissero a mancare le condizioni che ne hanno determinato l'avvio, in ogni caso dandone comunicazione all'appaltatore;

- svolgere le funzioni di collegamento tra i soggetti e le risorse (famiglia, minore, istituzione, scuola, altri servizi del territorio), attivare collaborazioni con le risorse del territorio e facilitarne la comunicazione;
- la referenza per la famiglia e l'intervento nella relazione educatore-famiglia.

Art. 8 – Ammontare dell'affidamento

L'affidatario per il servizio di gestione del SAD sarà remunerato dall'importo lordo erogato da parte del Comune per i servizi richiesti, risultante dall'esito della gara pubblica per l'affidamento del SED stimato in € 76.312,00 iva inclusa se dovuta per il periodo 07.01.2015- 31.12.2016 per un totale complessivo di € 152.624,00 iva inclusa se dovuta nella sola considerazione della facoltà dell'Ente di rinnovo per un periodo di eguale durata. I costi per la sicurezza per la durata biennale sono di € 160,00 non soggetti a ribasso.

Ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs 163/2006 si provvederà, dalla seconda annualità contrattuale, su espressa richiesta della Ditta affidataria presentata comunque entro il mese di maggio 2016 e con decorrenza dalla data della stessa richiesta, alla revisione del corrispettivo unitario secondo gli indici nazionali ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati desunti dal bollettino mensile ISTAT pubblicato nel mese di gennaio 2016.

Il costo orario a base dell'offerta è di € 22,93.= IVA esclusa se dovuta (al massimo € 23,85 all'ora comprensivo di IVA) per un monte ore annuo finanziabile pari a n. 1.600 ore comprensivo del lavoro diretto ed indiretto degli educatori e per servizio domiciliare erogato nel limite di tre ore settimanale ad utente e n. 1 coordinamento mensile.

Nel monte ore sono conteggiate e finanziate le ore relative al tempo impiegato dagli educatori per svolgere le prestazioni di cui al superiore art. 6 – lettere a), b) e c) previste dal progetto educativo individuale degli utenti del servizio e del tempo dedicato alle verifiche previste dall'art. 13, secondo i seguenti limiti:

- interventi educativi domiciliari ed extradomiciliari sui minori fruitori del servizio per massimo tre ore settimanali a minore;
- incontri con altri soggetti istituzionali e non che seguono i minori suddetti (insegnanti, psicologi, animatori, ecc.) e stesura di relazioni e collaborazione con il responsabile comunale S.E.D. alla predisposizione del progetto educativo individuale, compilazione di schede e schemi sulle attività individuali svolte con ciascun minore; incontri individuali con il responsabile comunale del S.E.D. al fine di riferire i risultati e gli obiettivi raggiunti con l'intervento educativo per massimo tre ore annuali a minore/progetto educativo;
- verifiche periodiche mensili di cui al l'art. 13, certificate dal Responsabile comunale del S.E.D., per un massimo di due ore ad educatore per ciascun incontro di verifica.

Tutte le spese, compresi gli oneri fiscali inerenti e conseguenti alla stipula del contratto saranno a carico della Ditta aggiudicataria.

La quantità delle ore è meramente indicativa e pertanto non impegnativa per l'Ente appaltante essendo subordinata ai progetti posti in essere a favore dei minori. Pertanto l'Amministrazione Comunale si ritiene vincolata solo alla proposta economica offerta dalla ditta aggiudicataria

Il prezzo offerto dalla Ditta concorrente – a ribasso e comunque non superiore all'importo a base di offerta - si intende comprensivo del costo di tutti i servizi offerti, del personale e di qualsiasi altro onere, ed indipendente dal personale occorrente per la miglior organizzazione del servizio.

Il prezzo offerto si intende formulato dalla Ditta in base a calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio, ed è, quindi, invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità non prevista dal presente capitolato. La Ditta aggiudicataria, pertanto, non potrà pretendere sovrapprezzi o compensi diversi da quelli pattuiti, qualunque possa essere la circostanza sfavorevole che dovesse insorgere dopo l'affidamento del servizio.

La Ditta Aggiudicataria dovrà mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 giorni (centottanta giorni) consecutivi decorrenti dalla scadenza del termine per la presentazione delle stesse.

Decorsi 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta la Ditta avrà la facoltà di svincolarsi dalla stessa.

L'aggiudicazione non è immediatamente impegnativa per l'Amministrazione Comunale, il relativo contratto di appalto sarà stipulato solo dopo l'intervenuta aggiudicazione definitiva da parte del Responsabile del competente Servizio con propria determinazione.

La gestione e la conduzione del S.E.D. dovranno essere garantite mediante l'impiego di un numero massimo di 4 educatori ritenuto idoneo e sufficiente ad assicurare il servizio.

La quantità delle ore impiegate nel servizio S.E.D. è meramente indicativa e non vincolante per l'Ente per cui diminuzioni o aumenti del numero delle ore effettivamente erogate per il servizio di S.E.D. non daranno diritto a revisione del pezzo ad ora.

L'affidamento, oltre che dalle norme previste nel presente Capitolato, dal vigente Regolamento Comunale del servizio educativo domiciliare, è disciplinato dal D. Lgs. 163/2006, dal D.P.R. 207/2010 e dalla L. 106/2011.

I rapporti intercorrenti tra il Comune di Selvazzano Dentro e l'aggiudicatario vengono disciplinati da questo capitolato d'appalto nel quale viene precisato che la titolarità del S.E.D. resta del Comune che svolge al riguardo un ruolo di programmazione, coordinamento, verifica e controllo.

Il servizio dovrà essere garantito dal lunedì al sabato esclusi i festivi, prioritariamente nella fascia oraria pomeridiana.

Art. 9 – Personale

Per l'espletamento dell'appalto, l'affidatario si avvarrà di personale qualificato: gli Educatori dovranno essere in possesso di titolo di Educatore Professionale, o Laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione o Laurea in Pedagogia o Laurea in Psicologia.

Il Coordinatore dovrà essere in possesso di Laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione o Laurea in Pedagogia o Laurea in Psicologia.

L'affidatario dovrà documentare all'Amministrazione Comunale il possesso dei titoli richiesti prima dell'avvio al servizio di ogni educatore.

L'appaltatore dovrà mettere a disposizione:

- un numero di educatori idoneo e sufficiente a garantire la copertura del monte ore di servizio indicato comprese le eventuali emergenze o le necessarie sostituzioni;
- un coordinatore-referente tecnico-organizzativo, scelto anche tra gli educatori.

Art. 10 – Il coordinatore (referente tecnico-organizzativo dell'appaltatore)

L'affidatario del S.E.D., attraverso il proprio coordinatore - referente tecnico-organizzativo, deve garantire:

- l'attivazione del servizio entro i tempi stabiliti dal responsabile comunale S.E.D.;
- la definizione degli orari di servizio e del lavoro degli educatori in base alle indicazioni fornite dal Servizio Sociale Comunale (e quindi nelle fasce orarie specificamente previste in relazione alle necessità degli utenti);
- la scelta degli educatori da affiancare ai singoli utenti, prestando la dovuta attenzione all'abbinamento educatore/utente e tenendo conto delle disponibilità esistenti nonché delle caratteristiche professionali e personali necessarie ad affrontare i casi specifici;
- l'organizzazione delle sostituzioni per assenza degli educatori superiore a quattro settimane previa comunicazione al Responsabile comunale del S.E.D. e nel rispetto delle esigenze dell'utenza;
- la verifica della puntualità e della presenza degli operatori presso il domicilio degli utenti, avvisando tempestivamente il responsabile comunale del S.E.D. e l'utente delle eventuali assenze degli educatori, nonché di eventuali modifiche dell'orario di servizio;

- la disponibilità nei confronti degli educatori per affrontare e risolvere qualsiasi problema di carattere organizzativo legato agli interventi, e per accogliere segnalazioni in merito ad altre problematiche rilevate;
- la collaborazione con il Responsabile comunale S.E.D. per la più efficiente ed efficace realizzazione del servizio; a tale scopo dovrà assicurare la propria reperibilità negli orari d'ufficio e la presenza alle riunioni periodiche di verifica;
- la produzione di idonea documentazione da parte degli educatori (schemi, schede, relazioni) necessaria alla valutazione e alle verifiche, in itinere e finali, dei progetti educativi individuali;
- la rendicontazione degli interventi effettuati dagli educatori;
- la vigilanza sul regolare svolgimento del servizio secondo le modalità stabilite nel presente capitolato;
- la reperibilità per i casi in carico dal lunedì al sabato.

Art. 11 – Gli Educatori

Gli educatori garantiranno le prestazioni di cui all'art. 6 per l'attuazione di quanto previsto nello specifico progetto individuale e documenteranno puntualmente ogni intervento effettuato (tipologia, data ed orario) utilizzando gli appositi fogli presenza forniti dall'Ente affidante, sui quali faranno apporre la firma del genitore/tutore/affidatario del minore-utente.

Inoltre, in quanto osservatori privilegiati della situazione personale e familiare del minore, gli educatori dovranno collaborare con il Servizio Sociale comunale:

- nella funzione educativa di sostegno, di accompagnamento e di collegamento promuovendo e stimolando le risorse del nucleo familiare;
- nella collaborazione con il responsabile comunale S.E.D. alla predisposizione del progetto educativo individuale;
- nella realizzazione del progetto educativo in ogni fase;
- nelle verifiche, nelle valutazioni in itinere e finali e nella eventuale ridefinizione degli obiettivi del progetto individuale, anche attraverso la produzione di documentazione concordata con il Responsabile comunale del S.E.D.;
- partecipando agli incontri con la scuola e altri servizi;
- con la cura della propria formazione professionale permanente e partecipando agli incontri di formazione;
- con la partecipazione attiva alle riunioni periodiche di verifica;
- con la partecipazione agli incontri di supervisione psicologica.

Art. 12 – Turn over e sostituzione degli educatori

L'affidatario del S.E.D. dovrà garantire la continuità del servizio, limitando quanto più possibile il turn-over degli educatori, per ciascun caso in carico.

Il turn-over degli educatori dovrà essere disposto, su richiesta del Responsabile Comunale del S.E.D., nel caso di motivata esigenza dell'utente o dell'educatore qualora si verificassero gravi tensioni o incomprensioni.

La sostituzione degli educatori dovrà essere garantita in caso di assenze superiori a quattro settimane e su motivata ed insindacabile richiesta del Comune.

Nell'ambito del medesimo progetto educativo individuale, il turn-over ripetuto dell'educatore (oltre 3 volte nell'arco di dodici mesi), per ragioni diverse da quelle previste nel presente articolo, comporterà l'irrogazione della penale di cui all'art. 31.

Art. 13 – Le verifiche periodiche

Il Responsabile comunale del S.E.D. promuove riunioni periodiche mensili per la verifica ed il monitoraggio dei vari progetti individuali o sul servizio o su parte di esso, alle quali deve partecipare il coordinatore - referente tecnico/org.vo dell'appaltatore coadiuvato dagli educatori.

Le ore di verifica svolte dagli educatori, certificate dal Responsabile comunale del S.E.D., sono incluse nel monte ore del servizio.

Art. 14 - Variazioni nelle modalità di svolgimento del servizio

Eventuali modifiche dell'orario e/o della modalità di servizio, determinate da situazioni impreviste e straordinarie, dovranno essere comunicate immediatamente ai servizi sociali comunali.

Saranno comunicate all'affidatario le variazioni del progetto individuale di servizio, decise dal Responsabile comunale del S.E.D.

Art. 15 – Documentazione

Per la documentazione e la valutazione degli interventi educativi espletati, l'affidatario concorda con il responsabile comunale e fornisce adeguato materiale di rilevazione, tra cui:

- fogli presenza mensile per educatore in cui il medesimo annoterà e sottoscriverà l'orario di servizio giornaliero effettuato;
- fogli prestazioni mensili per utente, con orario e descrizione delle prestazioni giornaliere rese, sottoscritti dall'utente e dall'educatore;
- relazioni e schede e schemi sulle attività individuali svolte con ciascun minore.

I fogli presenza mensile ed i fogli prestazioni mensili per utente dovranno essere controfirmati dal coordinatore e trasmessi al Responsabile comunale del S.E.D. entro il 10 del mese successivo per le necessarie verifiche.

Art. 16 – Formazione e aggiornamento degli educatori

L'appaltatore si impegna ad assicurare, con spese a proprio carico, agli educatori del S.E.D. iniziative di formazione e di aggiornamento (almeno 16 ore annue per educatore) su problematiche attinenti il servizio e sull'approfondimento dei temi collegati alla rete e all'integrazione dei servizi socio sanitari.

L'affidatario dovrà comunicare al Comune, prima dello svolgimento, l'oggetto, il programma e la durata dell'iniziativa di formazione, nonché il nominativo degli educatori che vi partecipano. Il Comune si riserva di valutare la validità della formazione rispetto alle finalità del S.E.D. e potrà effettuare verifiche in merito al contenuto delle iniziative stesse e/o alla partecipazione degli operatori.

Art. 17 – Supervisione

L'affidatario del S.E.D. si impegna a garantire, a propria cura e spese, la supervisione psicologica all'équipe degli educatori, assicurando che ciascun educatore vi partecipi puntualmente con cadenza almeno mensile, con possibilità di esclusione nel mese di luglio.

Art. 18– Obblighi degli educatori

Gli educatori ed il personale dell'appaltatore sono tenuti a mantenere un comportamento umano e professionale rispettoso della dignità e della individualità dell'utente. Devono mantenere il segreto professionale, osservare le norme sulla privacy ed avere atteggiamenti analoghi a quelli previsti per i dipendenti comunali dal vigente codice di comportamento.

Art. 19 - Strumenti e sicurezza

Per la realizzazione del servizio, l'affidatario mette a disposizione degli educatori tutto il materiale necessario all'espletamento delle prestazioni di cui al superiore art. 6.

L'affidatario garantisce inoltre la puntuale applicazione della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro, per quanto riguarda l'attivazione di tutte le procedure necessarie per la prevenzione degli infortuni, nonché l'adempimento di tutti gli obblighi di formazione ed informazione verso i dipendenti e di ogni altro obbligo di legge.

L'affidatario si impegna a comunicare al Comune affidante, all'inizio del servizio, il nominativo del responsabile della sicurezza.

Art. 20 – Trasporto

Gli spostamenti degli educatori nell'ambito del S.E.D. e gli eventuali trasporti degli utenti (di norma all'interno del territorio comunale) dovranno essere svolti a cura e spese dell'appaltatore che si avvarrà, allo scopo, dei necessari ed adeguati automezzi.

Nessun rimborso per le spese di trasporto è previsto a carico del Comune in quanto la tariffa oraria è da ritenersi onnicomprensiva.

Art. 21 – Modalità per definire la parte economica delle prestazioni

Il servizio addebitabile al Comune è quello relativo al tempo impiegato dagli educatori per svolgere le prestazioni di cui al superiore art. 6 – lettere a), b) e c) previste dal progetto educativo individuale degli utenti del servizio e del tempo dedicato dagli educatori alle verifiche previste dall'art. 13, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 8.

Non sono addebitabili al Comune l'attività del coordinatore (art. 10), la partecipazione degli educatori agli incontri di formazione e agli incontri di supervisione e l'offerta migliorativa.

Art. 22 – Clausola di revisione periodica del corrispettivo

Il corrispettivo che l'Ente affidante riconoscerà all'affidatario si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

Dalla seconda annualità contrattuale, su espressa richiesta della Ditta affidataria presentata comunque entro il mese di maggio 2016 e con decorrenza dalla data della stessa richiesta, potrà essere riconosciuta, previa istruttoria condotta dal Responsabile del procedimento, revisione del corrispettivo unitario secondo gli indici nazionali ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati desunti dal bollettino mensile ISTAT pubblicato nel mese di gennaio 2016.

Art. 23 – Obblighi e responsabilità dell'affidatario

L'affidatario del servizio è tenuto a rispettare, per il personale impiegato nella gestione del servizio, le leggi vigenti ed ogni altra normativa in materia di previdenza, prevenzione degli infortuni ed igiene e sicurezza sul lavoro.

L'affidatario è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati a terzi in dipendenza del servizio prestato, esonerando l'Amministrazione appaltante da ogni conseguente responsabilità. A tal fine s'impegna a stipulare un'apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni che possono accadere agli utenti durante lo svolgimento delle attività previste, nonché per responsabilità civile per il trasporto degli utenti.

In caso di interruzione e/o cessazione dell'attività convenzionata senza giustificata motivazione, l'Ente affidante interviene a garanzia del risultato in virtù del potere di controllo sostitutivo, anche mediante l'affidamento a terzi del servizio in questione con spese a carico dell'appaltatore medesimo.

Le prestazioni del personale che l'affidatario utilizza per l'esecuzione del servizio non costituiscono, in alcun modo, rapporto d'impiego con l'Amministrazione affidante, né possono rappresentare titolo per avanzare pretese di alcun genere nei confronti della medesima.

L'affidatario è tenuto a consegnare alla fine dell'incarico tutte le schede dei minori, comprensivi dei progetti attivati ed ogni ulteriore dato inerente al servizio a lui affidato dal Comune.

L'affidatario è tenuto ad applicare per il personale impiegato nel servizio le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore.

Art. 24 – Facoltà di controllo e di indirizzo dell'Amministrazione Comunale

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di controllo ed indirizzo in ordine al perseguimento degli obiettivi del servizio, dei programmi di intervento e di verifica dei risultati conseguiti. Ciò ai fini dell'eventuale riassetto del servizio, cui l'appaltatore è tenuto ad adeguarsi pur nel rispetto degli elementi essenziali del capitolato. Anche l'appaltatore può presentare all'Amministrazione Comunale proposte per migliorare la qualità e la funzionalità del servizio.

Art. 25 – Verifica del rapporto convenzionale e valutazione

In ogni momento il Comune affidante può effettuare verifiche e controlli sull'operato dell'affidatario del servizio, riservandosi di sospendere i pagamenti nel caso in cui la prestazione non venisse effettuata nel rispetto del presente capitolato.

Art. 26 – Variazione entro il 20%

L'entità del servizio, indicata nella richiesta di offerta, ha per l'Ente valore indicativo. La Ditta

esecutrice è, pertanto, tenuta ad eseguire il servizio sia per le maggiori come per le minori quantità rispetto a quelle indicate nell'avviso di gara, nei limiti di 1/5 di quest'ultima o del valore del contratto, senza aver diritto a reclamare, per tale motivo, indennità o compensi di sorta, fatta eccezione, in caso di incremento del servizio, del corrispettivo per la maggiore quantità di prestazioni richieste. In questo caso il corrispettivo, verrà attribuito alle medesime condizioni contrattuali pattuite per l'intero servizio. Nel caso in cui la variazione superi tale limite la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore.

Art. 27 – Continuità del servizio

La Ditta appaltatrice si impegna, nell'ipotesi di impossibilità ad erogare il servizio per sciopero del proprio personale dipendente o altra causa non imputabile alla Ditta stessa, di darne comunicazione all'Amministrazione Comunale con preavviso di almeno 72 ore.

In difetto di ciò e/o in caso di mancato servizio per cause imputabili alla Ditta, la medesima corrisponderà al Comune l'ammontare del costo di un'ora S.E.D. moltiplicata per il numero delle ore effettuate nell'ultima settimana in cui è stato erogato il servizio, in rapporto al numero dei giorni di sospensione del servizio stesso, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno effettivamente subito.

Art. 28 – Obblighi e responsabilità dell'affidatario verso il personale

L'Impresa affidataria è l'esclusiva responsabile del rispetto di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette ai servizi di cui al presente contratto.

L'impresa dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti di lavoratori e soci.

E' fatto carico alla stessa di dare piena attuazione, nei riguardi del personale utilizzato agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altra disposizione contrattuale o normativa prevista.

La Ditta affidataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatisi nell'esecuzione del servizio, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a proprio completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte dell'Amministrazione Comunale.

Ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 207/2010 in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del Documento Unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento sospende il pagamento e appena determinato l'esatto ammontare del credito dovuto agli enti previdenziali ed assicurativi trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza.

Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente dagli Enti previdenziali ed assicurativi.

L'appaltatore riconosce che non avendo l'Ente Pubblico alcun potere di valutazione del merito delle controversie eventualmente in corso tra appaltatore ed Enti Previdenziali ed Assicurativi, trattandosi di adempimenti dovuti per legge, nessuna responsabilità potrà essere imputata all'Ente Pubblico per i pagamenti così disposti, cosicché in caso di contestazioni sui crediti riscossi dagli Enti a seguito di emissione di DURC negativo, l'appaltatore si rivarrà direttamente su questi ultimi mallevando espressamente il Comune.

Ai sensi del D.P.R. 207/2010, in caso di ritardo della Ditta nel pagamento delle retribuzioni, accertato dal Responsabile del procedimento, il Comune potrà intervenire, anche in corso di esecuzione del contratto, su domanda dei soggetti interessati, a pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, fino a concorrenza delle prestazioni rese nell'abito del rapporto e non ancora regolate, detraendone il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore.

Il Responsabile del procedimento invita per iscritto l'esecutore a provvedervi entro i 15 giorni successivi.

Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, provvede al pagamento diretto ai lavoratori.

I pagamenti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di pagamento delle retribuzioni arretrate, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.

La Ditta si impegna a permettere la visione dei libri paga e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti, soci ed altri collaboratori impegnati nei servizi di cui al presente appalto al Responsabile del Procedimento al fine di verificare il rispetto delle condizioni poste dal presente articolo.

Il Responsabile del Procedimento è tenuto al segreto d'ufficio sulle notizie apprese, salvo che le stesse configurino illecito o denunciino un contrasto con quanto pattuito con il Comune di Selvazzano Dentro.

L'Aggiudicatario deve garantire lo svolgimento di corsi di formazione ed addestramento, allo scopo di informare dettagliatamente il proprio personale circa le circostanze e le modalità previste nel contratto per adeguare il servizio agli standard di qualità richiesti dal Committente.

Art. 29 – Norme di sicurezza

Il Committente Comune ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. ha redatto il DUVRI (Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenze) in cui i costi della sicurezza da interferenze sono pari a € 0,05 ad ora di intervento SED, documento che è parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegato, così per complessivi € 80,00=. Il DUVRI è da intendersi documento dinamico che le parti si impegnano a rivedere ogni qualvolta le modalità esecutive dell'appalto cambino in maniera tale da modificare il quadro dei rischi da interferenza lavorativa.

Nell'importo di contratto sono comunque compresi tutti i costi riguardanti l'applicazione delle misure di sicurezza a carico dell'impresa connessi ai rischi relativi alle proprie attività, restando immutato l'obbligo per l'impresa di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi.

Art. 30 – Cauzione definitiva e responsabilità civile

A garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal presente contratto, o aventi titolo negli atti da questo richiamati, compresi gli adempimenti assunti o dovuti per legge nei confronti dei propri dipendenti, nonché dall'eventuale rimborso delle somme che l'Amministrazione Comunale dovesse eventualmente sostenere durante l'appalto a causa di inadempienza o cattiva esecuzione del servizio, La Ditta ha costituito la cauzione definitiva nell'importo di € pari al 10 % del valore del contratto tramite polizza/fideiussione N. della con validità 07.01.2015 31.12.2016. Qualora la cauzione risultasse insufficiente a indennizzare spese e/o danni, l'Amministrazione Comunale si riserva di chiedere l'integrazione fino a ricostituzione dell'importo originario. La cauzione sarà svincolata previo completo assolvimento degli obblighi contrattuali da parte dell'appaltatore al termine di garanzia.

Nel caso in cui la cauzione subisse riduzioni a seguito di incameramento parziale da parte del Comune, la Ditta dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 30 giorni dalla sua riduzione.

La cauzione presentata sotto forma di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, deve essere incondizionata e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua immediata operatività a semplice presentazione di prima richiesta scritta del Comune entro 15 giorni dal ricevimento della suddetta richiesta.

La Ditta è unico responsabile per qualsiasi danno arrecato alle persone e alle cose, derivante dall'esecuzione dei servizi in contratto e si impegna ad esonerare il Comune di Selvazzano Dentro ed i suoi dipendenti da qualsiasi responsabilità verso terzi nei casi di sinistri, infortuni, danni.

La Ditta si obbliga espressamente a tenere, comunque, sollevato ed indenne il Comune da ogni e qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato a suoi dipendenti od a suoi mobili ed immobili derivanti da comportamenti di terzi estranei, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o a cose dall'attività del proprio personale, in relazione ai servizi oggetto dell'appalto.

Il Comune ed i suoi obbligati saranno così esentati da ogni azione, sia in via giudiziale che in via stragiudiziale, da chiunque instaurata.

La Ditta risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati direttamente nell'espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare.

La Ditta si obbliga espressamente a tenere comunque sollevato ed indenne il Comune da qualsiasi responsabilità e da eventuali danni che possano derivarne all'utenza.

E' inoltre a carico della Ditta l'adozione, nell'esecuzione dei servizi affidati, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire l'incolumità di tutto il personale, degli utenti e dei terzi.

La Ditta dovrà stipulare apposite polizze assicurative per responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni che possono accadere agli utenti durante lo svolgimento delle attività previste, nonché per responsabilità civile per il trasporto degli utenti con primaria compagnia di assicurazioni, per la copertura di qualsiasi rischio derivante dall'espletamento del servizio nonché per i rischi derivanti all'Amministrazione in conseguenza dell'appalto.

E' fatta salva la facoltà degli utenti destinatari dei servizi di SED di richiedere direttamente il risarcimento dei danni per eventuali anomalie del servizio, inadempimenti e rischi derivanti dal medesimo, alla Ditta Affidataria la quale dovrà espressamente inserire nelle suddette polizze fra i beneficiari, unitamente al Comune di Selvazzano Dentro, anche gli adulti e i bambini destinatari dei servizi erogati, questi ultimi in persona di chi esercita la potestà.

La presentazione delle polizze è condizione essenziale per la sottoscrizione del contratto ed in ogni caso per l'inizio del servizio.

La copertura assicurativa decorre dal 07.01.2015 e cessa il 31.12.2016 con facoltà di rinnovo per uguale periodo e comunque fino alla data di emissione dell'ultimo certificato di verifica se questa successiva al 31.12.2016.

Art. 31 – Ulteriori oneri a carico della Ditta

Oltre a quanto previsto nel presente capitolato, sono a carico della Ditta aggiudicataria tutte le spese di gestione derivanti dal presente atto che non risultino poste espressamente a carico del Comune; in particolare, a titolo indicativo e non esaustivo:

- Ogni spesa inerente il personale;
- Ogni spesa inerente le assicurazioni;
- Ogni spesa di materiale per fare il servizio educativo domiciliare;
- L'aggiornamento ed altre iniziative e le azioni di cui la Ditta si sia assunta l'onere in Sede di offerta, comprese le eventuali migliorie che la Ditta si è impegnata a realizzare nei tempi indicati.

Tutte le spese occorrenti e consequenziali alla stipulazione del contratto (oneri e spese notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc.), nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico della Ditta Appaltatrice. In caso di mancato versamento ovvero di mancata consegna dell'attestazione di versamento dei relativi importi, la Stazione appaltante potrà anche trattenere la somma, aumentata degli interessi legali, dalle somme dovute.

Art. 32 – Contestazioni e penalità

Quando vengono rilevate mancanze della Ditta, il Responsabile del procedimento, anche su proposta del Direttore dell'esecuzione, procede alla contestazione diretta al responsabile dell'esecuzione

dell'appalto della Ditta.

Le contestazioni sono fatte in forma scritta con lettera raccomandata A.R. con descrizione analitica e motivata delle contestazioni addebitate e con invito a conformarsi alle prescrizioni violate. La Ditta potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre venti giorni dalla data di ricevimento della contestazione.

Nel caso di mancanza di controdeduzioni o qualora le stesse siano ritenute insufficienti, il Responsabile del Procedimento provvede all'irrogazione delle sanzioni di cui al successivo comma.

E' prevista in caso di specifiche infrazioni, l'applicazione delle penalità seguenti:

INADEMPIENZA

PENALITA'

a) Reiterati ritardi o uscite anticipate del personale impiegato nello svolgimento del servizio.	€ 500,00
b) Disattesa delle indicazioni del servizio sociale delle attività di designazione, sostituzione, rotazione degli operatori.	€ 500,00
c) Mancato singolo intervento	€ 700,00
d) Prestazione di servizio giornaliero con personale privo dei requisiti richiesti e/o non attestati.	€ 3.000,00
e) Mancata attivazione dell'intervento senza preventiva, scritta e motivata giustificazione.	€ 600,00
f) Ingiustificata e mancata presa in carico dell'utente nel rispetto dei termini prescritti dal capitolato.	€ 500,00
g) Mancata effettuazione del servizio per responsabilità del personale della ditta.	€ 500,00
h) Comportamenti degli operatori caratterizzati da imperizia o negligenza nei confronti dell'utenza e degli operatori coinvolti nel servizio.	€ 500,00
i) Mancata realizzazione della supervisione e formazione ed aggiornamento professionale annuale del personale, secondo quanto proposto in sede di offerta.	€ 2.000,00
l) Mancata assicurazione di una sufficiente continuità di presenza dello stesso operatore (turn over eccessivo) senza che vi siano validi motivi tecnici funzionali all'utente e concordati all'interno del progetto individuale, e cioè in ogni caso in cui all'interno di un anno solare (mesi 12) all'utente sia stato svolto il servizio da più di 4 operatori diversi.	€ 4.000,00
m) Inosservanza di leggi, regolamenti e disposizioni riguardanti il servizio svolto.	€ 1.000,00
n) Mancata restituzione delle schede minori, comprensivi dei progetti attivati ed ogni ulteriore dato inerente il servizio.	€ 500,00

Nel caso in cui nell'arco di 30 giorni la stessa tipologia di inadempienza dovesse verificarsi più di una volta, a partire dalla seconda sanzione gli importi previsti verranno raddoppiati.

L'applicazione delle penali non esclude la richiesta di maggior danno subito a causa del disservizio verificatosi.

L'Amministrazione Comunale, oltre all'applicazione della penale, potrà richiedere il rimborso delle eventuali spese sostenute a causa del disservizio.

Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno recuperati mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati.

L'Amministrazione potrà procedere al recupero della penale anche mediante trattenuta sulla garanzia definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata.

Per infrazioni di particolare gravità o a seguito del ripetersi di infrazioni che pregiudichino il regolare svolgimento del servizio, il Comune può risolvere a suo insindacabile giudizio, il contratto avvalendosi della facoltà di cui al successivo articolo 33.

Art. 33 - Risoluzione del contratto

Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 del C.C. per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, le parti concordano che il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. qualora si verifichi una delle seguenti fattispecie:

- 1) Fallimento dell'impresa appaltatrice o sottoposizione della stessa a procedure concorsuali che possano pregiudicare l'espletamento del servizio;
- 2) Messa in liquidazione o altri casi di cessione dell'attività ad altri da parte della Ditta;
- 3) Impiego di personale privo di rapporto di dipendenza o collaborazione con la Ditta e/o di personale inadeguato o insufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio o non in possesso dei requisiti di idoneità sanitaria previsti dalla legislazione vigente;
- 4) Gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari e/o gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminati dalla Ditta, anche a seguito di diffida del Comune che comportino infrazioni di particolare gravità o a seguito del ripetersi di infrazioni che pregiudichino il regolare svolgimento del servizio ai sensi del precedente articolo 32;
- 5) Errata somministrazione servizio S.E.D. con grave danno all'utente;
- 6) Interruzione non motivata del servizio;
- 7) Gravi disservizi nell'effettuazione del servizio;
- 8) Aver subappaltato;
- 9) Violazione ripetuta delle norme di sicurezza e di prevenzione;
- 10) Violazione dell'obbligo di permettere al Comune di vigilare sul corretto svolgimento dei servizi;
- 11) Cessione del contratto, a qualsiasi titolo.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto potrà essere risolto di diritto dal Comune con effetto immediato a seguito della comunicazione del Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione, a mezzo di lettera raccomandata A/R, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

In tal caso alla Ditta non spetta alcun indennizzo ed il Comune ha facoltà di incamerare la cauzione, salvo il maggior risarcimento del danno.

Nei suddetti casi di risoluzione del contratto, la ditta ha l'obbligo comunque di continuare il servizio se ciò venga richiesto dal Comune, per il periodo di tempo necessario a procedere al nuovo affidamento del servizio; gli oneri derivanti da ciò vanno compresi nei danni derivanti dalla risoluzione del contratto per colpa.

In ogni caso è sempre fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti da inadempienze.

Alla Ditta verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni.

Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti della Ditta, nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide o formalità di sorta.

Come previsto all'art. 6 – comma 8 – del D.P.R. 207/2010, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'appaltatore non in regola per due volte consecutive, il responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dall'ufficio, propone la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

Art. 34 – Divieto di cessione

Il contratto non può essere ceduto, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, pena la risoluzione del contratto stesso ed il risarcimento di tutte le spese ed i danni subiti dalla stazione appaltante.

Non sono considerate cessioni ai fini del presente appalto le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con il Comune.

Nel caso di trasformazioni d'impresa, fusioni e scissioni societarie, il subentro nel contratto in essere deve essere prioritariamente autorizzato dal Comune, che può a sua discrezione, non autorizzarlo, restando così il contraente obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni.

Il Comune non assume responsabilità alcuna per il ritardo nei pagamenti dovuto a ritardo nella comunicazione circa la modifica di ragione sociale.

Art. 35 – Divieto di subappalto

È vietata alla ditta appaltatrice qualsiasi forma di subappalto totale o parziale del contratto e/o servizio in oggetto, pena rescissione “de jure” del contratto ed incameramento del deposito cauzionale.

Art. 36 - Contratto

Per l'affidamento della gestione e della conduzione del S.E.D. verrà stipulata apposito contratto e l'atto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa con spese a carico della Ditta.

Art. 37 – Decadenza

L'Amministrazione Comunale, indipendentemente dalla facoltà di risolvere il contratto si riserva di pronunciare la decadenza in tutti i casi in cui il comportamento della Ditta Aggiudicataria sia gravemente pregiudizievole per l'immagine e il decoro dell'Amministrazione Comunale e dell'interesse pubblico.

Art. 38 - Disdetta del contratto da parte dell'impresa

Qualora la Ditta aggiudicataria non sottoscriva il contratto o lo dovesse disdire prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo e giusta causa, il Comune sarà tenuto a rivalersi, a titolo di penale su tutto il deposito cauzionale provvisorio o definitivo previsto nel capitolato.

Verrà, inoltre, addebitata alla Ditta aggiudicataria, la maggior spesa eventualmente derivante dall'assegnazione del servizio ad altre ditte concorrenti, a titolo di risarcimento danno, fatto salvo ogni altro diritto per danni eventuali.

Art. 39 – Disposizioni in materia di comunicazioni e informazioni antimafia

In attuazione delle vigenti disposizioni in materia di comunicazioni e informazioni antimafia, il presente contratto è stipulato con possibilità della Stazione Appaltante di recedere dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

La facoltà di recesso si applica anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del presente contratto (comma 3 – art. 11 del D.P.R. 252/98 e D. Lgs. 159/2011 e s.m.i.).

Art. 40 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa esplicito rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia, al regolamento S.E.D. vigente, alle disposizioni contenute nel Codice Civile in generale. L'Amministrazione Comunale, con l'affidamento del servizio, si ritiene comunque esonerata da qualsiasi responsabilità connessa con l'espletamento dello stesso

Art. 41 – Domicilio legale

Per gli effetti del presente appalto l'appaltatore è tenuto ad eleggere un proprio domicilio legale.

A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

Art. 42 – Controversie

Per le eventuali controversie che possano insorgere nell'interpretazione ed esecuzione del presente appalto, qualora queste non possano essere risolte con spirito di amichevole accordo, è competente il

Foro di Padova.

Art. 43 - Informativa l. 196/03

Ai sensi dell'art. 10 del D.lgs n. 196/2003 si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti delle imprese concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire lo svolgimento della gestione del contratto: i dati sono trattati dal Settore Servizi alla Persona; ambito di comunicazione/diffusione: uffici interni alla P.A. interessati al procedimento e, a richiesta e nel rispetto delle norme sul diritto di accesso agli atti amministrativi, altre P.A., imprese partecipanti alla procedura, terzi interessati.

Il Comune è inoltre titolare di tutti i dati sui minori inerenti la gestione del servizio comprensivo dei progetti e delle schede minori attivate.

Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Selvazzano Dentro; Responsabile è il Caposettore Servizi alla Persona.

Art. 44 - Rispetto d.l.vo 81/2008

L'affidatario è tenuto al rispetto del D. Lgs. 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e, dove necessario, dovrà intervenire con personale appositamente formato in materia.

Si precisa che, con riferimento alle disposizioni contenute nella L.123/07 (secondo quanto previsto dalla determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n.3 del 5/3/2008), nell'incarico in oggetto non sussistono rischi da interferenze che richiedono misure preventive e protettive supplementari rispetto a quelle già a carico dell'impresa, connesse ai rischi derivanti dalle proprie attività.

Nel costo base fissato dall'Amministrazione Comunale sono pertanto computati gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso derivanti da rischi specifici.

Ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 81/08, il Comune di Selvazzano Dentro ha predisposto il Documento Unico di valutazione dei Rischi e Interferenze relativo a possibili interferenze che esulano dall'attività ordinaria.

È previsto un aggiornamento del Documento Unico di valutazione dei Rischi su proposta sia del committente che dell'impresa affidataria sulla base di possibili modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative dei servizi oggetto d'appalto.

Il costo generale individuato relativo alla sicurezza tiene in considerazione i seguenti oneri:

- individuazione del Responsabile;
- attività di formazione e informazione;
- ore di formazione del personale.

L'affidatario è tenuto a comunicare tenuta comunicare il nominativo del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) in sede di affidamento.

L'affidatario deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

In particolare deve imporre al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza e ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto.

L'affidatario deve osservare e far osservare al suo personale tutte le disposizioni legislative, le norme interne ed i regolamenti vigenti all'interno delle aree del Comune di Selvazzano Dentro dei quali sarà idoneamente informato.

Art. 45 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Il presente incarico con riguardo agli importi di cui al presente capitolato è soggetto alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/08/2010 n. 136 e ss. mm.; pertanto la ditta dovrà assumere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della citata legge, al fine di assicurare la tracciabilità di movimenti finanziari relativi all'appalto.

Qualora la ditta non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136 e, quindi, quando le transazioni sono state eseguite senza avvalersi del conto corrente dedicato indicato, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 9-bis del medesimo art. 3 della legge n. 136/2010 e ss. mm.-